

## **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

### **RICORSO**

Per il Sig. **Luca Abbondanza**, C.F. BBNLCU04C04H501S, nato a Roma il 4 marzo 2004 ed vi residente in Via Augusto Camerini 60, rappresentato difeso, come da procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Vincenzo Brunetti(c.f. BRNVCN59L06L049Y pec:vincenzobrunetti@ordineavvocatiroma.org) e Corrado Morrone (c.f. MRRCRD67B14D086L, e pec corradomorrone@ordineavvocatiroma.org) e ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Corrado Morrone in Roma, Viale XXI Aprile n. 11, (Studio Legale Panunzio & Romano) e comunque presso i domicili digitali pec dei predetti difensori e procuratori., che dichiarano ai sensi di legge di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni via fax al n. 06.86389691, e via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi pec: *corradomorrone@ordineavvocatiroma.org; vincenzobrunettirordineavvocatiroma.org;*

### **contro**

- Ministero dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi Napoli Federico II, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.
- C.I.S.I.A. - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa, Via Giuseppe Malagoli 12, PEC: cisiaonline@pec.it;

### **nei confronti**

- di Valeria Atzori e Karim El Hussein;

### **per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,**

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella parte in cui non colloca il ricorrente in posizione tale da

consentirgli l'accesso per l'immatricolazione e l'accesso al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria" de La Sapienza Università di Roma e delle altre Università indicate come seconda scelta, pur avendo superato la soglia minima di sbarramento non risulta ammesso al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;

- della pagina personale pubblicata all'interno dell'area riservata del portale [cisiaonline.it](http://cisiaonline.it), mediante la quale i partecipanti al Test-Tolc hanno potuto prendere visione del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione e del numero di domande esatte, non date ed errate;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la "Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024";

- del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante le "Modalità di svolgimento del test "TOLC" e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria";

- del D.M. Mur n. 74 del 10 febbraio 2022 recante "Definizione dei posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023\2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia";

- del D.M. Mur n. 76 del 10 febbraio 2022 recante "Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2023-2024" e relativi allegati;

- del D.M. Mur n. 992 del 28 luglio 2023 recante "Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi

dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e relativi allegati;

- del D.M. Mur n. 994 del 28 luglio 2023 recante “Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero” e relativi allegati;

- dell'Avviso di rettifica di errore materiale agli allegati “Tabella A posti UE Medicina” e “Tabella B posti residenti estero Medicina” del Decreto Ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto *«Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero»* pubblicato, in data 4 agosto 2023, sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca;

- dell'Avviso del 20 aprile 2023, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024;

- del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, del 24 giugno 2022, prot. n. 583 e, in particolare, l'art. 13 recante “Nuove modalità e contenuti” per l'a.a. 2023/2024 e 2024/2025”;

- dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024 della Sapienza Università di Roma di cui al decreto rettorale n.33472023 e delle altre Università in epigrafe;

- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2023/2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

- ove occorra, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2023, Rep. atti n. 149/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l'anno accademico 2022/2023” di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- della prova di ammissione consistente nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024;
- degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;

- per quanto occorrer possa, dell'elaborato di parte ricorrente non pubblicato sul sito [www.cisiaonline.it](http://www.cisiaonline.it) attraverso il portale Cisia online;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

**nonché**

**per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.**

dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da codesto ecc.mo TAR;

**FATTO**

1. Il Ministero dell'Università e della Ricerca con il Decreto Ministeriale n. 1107 del 24 settembre 2022 (provvedimento impugnato) ha stabilito la nuova disciplina di concorso relativa all'ammissione dei candidati ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana.

In particolare, all'art.1 di tale decreto ministeriale è stato previsto che per l'a.a. 2023/2024 e quelli seguenti *“l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita prova d'esame c.d. “TOLC” (Test OnLine CISIA) disciplinata dal presente decreto e la partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale, di cui al presente decreto, tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC”*.

2. Successivamente, con Decreto Rettorale n. 334 del 2022 dell'Università degli Studi Roma Sapienza (provvedimento impugnato) veniva indetto il concorso

per l'ammissione ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM – 41) e Odontoiatria e protesi dentaria (LM – 46) per l'A.A. 2023/2024.

3. Il ricorrente partecipava con la propria domanda a tale procedura e a partecipare al concorso, i cui contenuti e modalità di svolgimento venivano stabiliti dal richiamato D.M. n. 1107/2022.

4. A seguito dello svolgimento della prova nazionale del Concorso avvenuta per il ricorrente in data 24 luglio 2023, il sig. Luca Abbondanza conseguiva il punteggio “equalizzato” illegittimo di **51,94**, che gli consentiva di essere ammesso all'inserimento nella graduatoria nazionale pubblicata il 5 settembre 2023 (provvedimento impugnato) ma nella posizione n. 30.648, che non gli consentiva di risultare idoneo vincitore e quindi di potersi immatricolare per l'anno accademico 2023/2024 presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università Sapienza di Roma al 1° anno del corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria; e, finora, neppure presso gli altri atenei indicati quali sedi secondarie con gli scorrimenti di graduatoria.

5. Va osservato che per quest'anno il test ha previsto delle novità importanti rispetto agli anni passati.

Innanzitutto, il test nazionale è stato aperto non solo ai diplomati di scuola secondaria superiore, anche alla partecipazione degli iscritti al quarto ed al quinto anno degli istituti di istruzione secondaria superiore. In secondo luogo non si è svolto in un'unica prova simultanea in tutte le università, ma è stato previsto lo svolgimento della prova in due periodi distinti: dal 13 al 22 aprile 2023 e dal 15 al 25 luglio 2023. Quindi ogni partecipante ha svolto la prova su quesiti diversi (ma già conosciuti) ed in tempi diversi a seconda della sessione di prova che gli è stata assegnata.

Il test è stato articolato in 50 quesiti che prevedevano 5 opzioni di risposta in relazione alle 4 Sezioni dedicate (Comprensione testo, conoscenze acquisite negli studi: 7 quesiti; Biologia: 15 quesiti; Chimica e Fisica. 15 quesiti; Matematica e Ragionamento 13 quesiti). Per ogni domanda esatta è stata assegnato un punto; per ogni mancata risposta sono stati attribuiti zero punti; per ogni risposta errata è stata applicata una decurtazione di 0,25 punti.

Ma la novità – e anche la problematicità - più rilevante è stata quella della c.d. equalizzazione del punteggio attraverso una formula matematico-statistica. In altri termini a ciascun partecipante è stato prima attribuito prima il punteggio riportato nella prova svolta (punteggio non equalizzato) e subito dopo un c.d. *punteggio equalizzato*, che è quello rilevante ai fini dell’inserimento in graduatoria, cioè un punteggio che dovrebbe tenere conto non solo dell’esattezza o meno delle risposte e delle mancate risposte ai quesiti in concreto svolti, ma anche della “difficoltà” delle singole domande, cioè del “peso” delle stesse con attribuzione di punteggio aggiuntivo in corrispondenza dei quesiti risultati statisticamente più difficili perché risultati errati per la maggior parte dei candidati.

Così si esprime in merito il bando 2023-2024 dell’Università Roma Sapienza al paragrafo “3.7.1. *Equalizzazione punteggi TOLC-MED*”, seguendo in ciò le corrispondenti indicazioni del D.M. 1107/2022 (in particolare dell’allegato 2 al medesimo decreto):

*“Al fine di garantire la ripetibilità della prova, la parità di condizioni d’accesso ed equità nella valutazione dei risultati, il modello scientifico per la valutazione delle prove TOLC-MED (di cui all’All. n. 2 al D.M.) prevede:*

*1) la somministrazione di prove diverse tra loro, cioè non tutte composte dagli stessi quesiti;*

*2) una valutazione della prova, sostenuta da un partecipante, che tiene conto non solo delle risposte fornite ai singoli quesiti, ma anche della difficoltà della prova stessa;*

*3) una misurazione statisticamente corretta della difficoltà della prova.*

*Al candidato che ha sostenuto il test TOLC viene quindi assegnato un punteggio equalizzato, ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio non equalizzato) e un numero che misura la difficoltà della prova denominato coefficiente di equalizzazione della prova. L’attribuzione del punteggio non equalizzato avviene come segue:*

- 1,00 punto per ogni risposta esatta;*
- meno 0,25 punti per ogni risposta errata;*
- 0 punti per ogni risposta omessa.*

*Il punteggio non equalizzato ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova, così*

*da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili e sia garantita l'omogeneità delle prove somministrate e assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. L'equalizzazione per tutti i candidati avviene quindi in maniera automatica ex-post, alla fine di ogni periodo di erogazione, applicando formule matematiche note a priori (di cui all'All. n.2 al D.M.).....".*

6. Peccato però che gli obiettivi che l'Amministrazione si proponeva (omogeneità della prova, parità di condizioni di accesso ed equità nella valutazione dei risultati, ripetibilità della prova, misurazione statisticamente corretta della difficoltà della prova stessa, equalizzazione dei punteggi) non sono stati raggiunti e che sia stata invece falsata la stessa prova e l'intera procedura per la violazione manifesta e macroscopica dei principi di trasparenza, non discriminazione, logicità, ragionevolezza e proporzione, segretezza e riservatezza e *par condicio* e per omessa predeterminazione di criteri oggettivi e attendibili di valutazione eguali ed identici per tutti e non variabili, casuali *random*, violazioni tutte causate dal metodo impiegato e dalla formula statistica adottata che è risultata persino errata nella sua stessa formulazione.

7. Il ricorrente, per tutelare il proprio diritto allo studio costituzionalmente tutelato, si vede quindi costretto ad impugnare i suddetti provvedimenti davanti a codesto ecc.mo TAR del Lazio, siccome sono illegittimi, ingiusti ed erronei, per i seguenti motivi in:

## **DIRITTO**

**I. Violazione e falsa applicazione dell'art.97 Cost. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione. Violazione e falsa applicazione dei principi generali dell'agere amministrativo e di imparzialità, trasparenza, segretezza e riservatezza. Violazione e falsa applicazione dell'art.2 del D.M. 1107 del 2022. Violazione e falsa applicazione del D.R. n.334 del 2022. Utilizzo di domande già edite in quanto utilizzate in precedenti sessioni dello stesso concorso. Mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione delle prove e dei test. Illegittimità del metodo del punteggio c.d. equalizzato per omessa predeterminazione ex ante del peso da attribuire**



oggettivamente ai singoli quesiti in base alla loro oggettiva e non relativa difficoltà e per illegittima determinazione ex post degli stessi sulla base di circostanze meramente casuali, episodiche ed eventuali dipendenti dalle risposte formulate dagli altri candidati nella stessa sessione di quiz ovvero nella sessione precedente. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità. Violazione del principio di non discriminazione e di trasparenza. Violazione della par condicio dei concorrenti e di selezione ed ammissione dei migliori. Ingiustizia manifesta. Violazione dell'omogeneità della prova, della parità di condizioni di accesso e dell'equità ed eguaglianza nella valutazione dei risultati.

Il metodo del c.d. punteggio equalizzato è illegittimo e non funziona. Esso non persegue e non raggiunge i risultati che l'amministrazione si è prefissa, perché fa dipendere la valutazione delle prove da un caso, da una mera eventualità, come se si trattasse di un sorteggio.

Se nella precedente prova tutti i candidati rispondono male ai quesiti posti oppure se rispondono tutti con esattezza, ciò non dipende dal grado oggettivo di difficoltà o semplicità delle domande, ma unicamente dipende dal livello di preparazione che ciascuno di essi aveva rispetto ai quesiti al momento di effettuazione della prova precedente e non dal livello ontologico ed obiettivo di complessità o di semplicità del quesito.

Si tratta di un sistema che non garantisce né l'omogeneità della prova, né le esigenze di valutazione oggettiva dei risultati correlata al loro livello di difficoltà, violando quindi i principi di ragionevolezza, non discriminazione, trasparenza, par condicio, riservatezza e segretezza dei quesiti. E' una metodologia scorretta che non può essere impiegata per le selezioni pubbliche ed in particolare per l'ammissione alla frequentazione dei corsi universitari a numero chiuso che devono essere improntati alla tutela di esigenze diverse, quali la selezione dei migliori attraverso un procedimento legittimo che tutele e preservi oggettivamente i principi di riservatezza, par condicio e trasparenza. La metodologia statistica impiegata finisce con l'appiattirsi in modo irragionevole ed ingiustificato al livello relativo di preparazione dei candidati nello svolgimento delle prove precedenti, non preservando invece in assoluto il livello obiettivo di difficoltà o complessità di alcuni quesiti, rispetto ai quali attribuir e un punteggio aggiuntivo o premiante.

E' necessario invece che l'Amministrazione predetermini in anticipo i criteri oggettivi di valutazione di ogni singolo quesito (se semplice o complesso, attribuendo un peso valutativo maggiore a quelli definiti ex ante come complessi o difficili) validi per tutti i candidati, non facendolo dipendere, come è stato illegittimamente posto in essere, a posteriori da eventi incerti e casuali.

Ne discende l'illegittimità macroscopica degli atti impugnati sotto tutti profili dedotti e denunziati in epigrafe, atteso che:

a) vi è stato utilizzo di domande già edite in quanto utilizzate in precedenti sessioni dello stesso concorso e persino oggetto, per molti candidati, così ingiustamente favoriti, di "mercato" sui canali web, sui *social* e su *telegram* con le relative risposte esatte (situazione peraltro oggetto di denunce e di richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria in sede penale), il che ha falsato l'intera procedura.;

b) vi è stata mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione dei singoli punteggi e di valutazione delle prove e dei test in modo da garantire oggettività di valutazione e parità di trattamento, atteso che il metodo del punteggio c.d. equalizzato è ex se illegittimo ed irragionevole per omessa predeterminazione *ex ante* del peso da attribuire oggettivamente ai singoli quesiti in base alla loro oggettiva e non relativa difficoltà, nonché per illegittima determinazione *ex post* degli stessi sulla base di circostanze meramente casuali, episodiche ed eventuali dipendenti dalle risposte formulate dagli altri candidati nella stessa sessione di quiz ovvero nella sessione precedente;

c) vi è stata palese violazione del principio di non discriminazione e di trasparenza e del principio generale in base al quale nelle pubbliche selezioni deve essere assicurata oggettivamente la par condicio e la selezione dei più meritevoli;

d) vi è stata di conseguenza violazione dell'omogeneità della prova, della parità di condizioni di accesso e dell'equità ed eguaglianza nella valutazione dei risultati, obiettivi che l'Amministrazione intendeva perseguire ma che ha in concreto disatteso.

Il tutto senza voler aggiungere che peraltro l'algoritmo e la formula matematico-statistica impiegata sono errati e non possono per ciò neppure garantire alcuna validità ed affidabilità dei relativi risultati.

Ciò ha falsato l'intera procedura ed ha pregiudicato la prova del ricorrente. I provvedimenti impugnati, pertanto, meritano di essere annullati in quanto illegittimi.

**II. Violazione e falsa applicazione dell'art.97 Cost. Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1107 del 2022. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione per formulazione di quesiti erronei ed ambigui con risposte esatte plurime. Violazione e falsa applicazione dei principi generali dell'agere amministrativo, di imparzialità, trasparenza, segretezza e riservatezza. Violazione del principio di affidamento, di ragionevolezza e proporzionalità. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere.**

I principi di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza, riservatezza e *par condicio* sono stati violati anche in relazione ad un secondo essenziale aspetto, ovvero in merito alla formulazione, nell'ambito dei quesiti che compongono il test di ammissione somministrato al ricorrente durante lo svolgimento della prova selettiva, di domande ambigue ed erronee che ammettevano più risposte esatte. E tutto ciò è avvenuto, nonostante e a dispetto della moderna tecnologia impiegata per i test on line (TOLC).

Ciò ha comportato una sostanziale erroneità dei punteggi attribuiti, sia di quelli equalizzati che non equalizzati, poiché è risultata falsata ed erronea a monte la valutazione fornita ai quesiti stessi per errata formulazione e predisposizione degli stessi (molti ammettevano risposte esatte alternative e quindi la loro formulazione è stata ambigua e perplessa e fonte di errore valutativo), in guisa da impedire una valutazione obiettiva e corretta della prova e da attribuire ai più meritevoli il corrispondente valore valutativo e di punteggio.

Ciò ha ulteriormente falsato l'intera procedura ed ha pregiudicato l'esito favorevole della stessa per il ricorrente.

III. Violazione del diritto costituzionalmente tutelato allo studio ed agli accessi universitari. Illegittimità del c.d. numero chiuso per l'accesso a taluni corsi universitari e segnatamente a quelli di medicina e chirurgia e odontoiatria. Illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 legge n. 264/1999 sulla programmazione degli accessi ai corsi universitari di medicina e chirurgia ed odontoiatria e, quindi degli atti impugnati che ne hanno costituito erronea ed illegittima applicazione, per violazione degli artt. 2 Cost. e del principio di ragionevolezza, 3 Cost. e del principio di eguaglianza sostanziale, nonché dell' art. 34 Cost., sul diritto allo studio e sul dovere di assicurare ai meritevoli, specie se privi di mezzi economici, l'accesso ai gradi più alti degli studi in presenza peraltro di una cronica grave ed enorme carenza di figure mediche negli ospedali e nel Servizio Sanitario Nazionale tanto da dover ricorrere a reperire tali risorse umane all'estero ovvero non coprire le dotazione minime necessarie per assicurare i L.E.A.

Come è noto il sistema degli accessi a numero programmato ad alcuni corsi universitari ed in particolari a quelli di Medicina risulta ormai superato e palesemente illegittimo ed irragionevole per manifesta violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza sostanziale e diritto allo studio per i più meritevoli specie se privi di mezzi perché non garantisce gli scopi che il legislatore si era prefisso per tutelare efficacemente il diritto allo studio a fronte delle deficienze organizzative delle Università, ma viola le norme costituzionali sopra richiamate, specialmente in considerazione del fatto che il SSN ha assoluto bisogno di medici e che soprattutto la medicina d'urgenza ed altre branche appaiono vistosamente sotto dimensionate e deficitarie proprio per effetto del numero chiuso e della cronica mancanza di medici e di studenti in medicina in numero necessario a garantire il fabbisogno e la domanda di tali figure professionali.

Si giunge così al paradosso di impedire l'accesso ai corsi di medicina ed odontoiatria proprio quando vi è maggiore carenza di tali figure professionali e quando il Ministero dell'Università ed i singoli Atenei dovrebbero organizzarsi al meglio per poter accogliere il maggior numero di studenti e tirocinanti e non limitare l'accesso ai corsi.

Gli atti impugnati sono quindi illegittimi per illegittimità costituzionale delle norme di legge interposte che impongono il numero chiuso per l'accesso ai corsi

di medicina e odontoiatria anziché favorire il più ampio accesso possibile e libero ai corsi, per violazione degli artt. 2,3 e 34 Cost. e dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e diritto allo studio dei più meritevoli specie se privi di mezzi.

### **ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

Atteso l'elevato numero di controinteressati e l'impossibilità di provvedere alla notificazione nei confronti dei medesimi anche per mancata conoscenza dei rispettivi domicili anagrafici e digitali, si chiede che codesto edc.mo TAR, ai sensi ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. e comunque ai sensi ed effetti tutti di legge, voglia disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" tramite pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le consuete modalità prescritte (cfr. ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 febbraio 2023, n. 3048);

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede che codesto ecc.mo TAR ordini alle amministrazioni intimare di depositare gli atti impugnati ed ogni altro documento connesso utile e rilevati ai fini di causa, nonché, alla luce delle censure prospettate, di acquisire in via istruttoria, documenti e relazione di chiarimenti a cura del CISIA in ordine al funzionamento in concreto del c.d. equalizzatore dei punteggi delle prove, in ordine: al numero dei quesiti componenti la banca dati; ai criteri e modalità di individuazione e predeterminazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nei vari turni della medesima sessione e nelle diverse sessioni; alle modalità di calcolo del punteggio equalizzato, con indicazione degli effetti del meccanismo di equalizzazione sul punteggio di ciascun singolo quesito, in relazione a tre possibili esiti (risposta esatta, errata o non data) e, per ciascuno di detti esiti, rispetto a diversi scenari di difficoltà del quesito ed alla loro predeterminazione o determinazione ex post.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Per quanto riguarda la sussistenza del *fumus boni iuris* si rimanda ai suddetti motivi del ricorso.

Quanto poi al danno grave ed irreparabile – mentre nessun pregiudizio riceverebbe l'Amministrazione dall'accoglimento della misura cautelare richiesta - è sufficiente sottolineare che l'anno accademico 2023/2024 è già in corso ed i relativi corsi di preparazione e formazione sono stati già avviati, mentre le procedure di scorrimento della graduatoria nazionale stanno per essere concluse. Si tratta di tutelare, quindi, nei confronti di un giovane cittadino della Repubblica il sacrosanto diritto allo studio ed alla realizzazione della propria persona, costituzionalmente tutelati, oltre che di concorrere con lo studio e la cultura al miglioramento, allo sviluppo e alla crescita del proprio Paese.

Si chiede, quindi, l'ammissione con riserva del ricorrente, anche in soprannumero, al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la sede dallo stesso prescelta, durante il tempo necessario a far valere la tutela nelle forme ordinarie, al fine di non vedere irrimediabilmente leso il proprio diritto allo studio costituzionalmente tutelato. In subordine si chiede che la misura cautelare sia accordata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ai fini della rapida definizione nel merito del giudizio con l'annullamento degli atti impugnati.

#### P.Q.M.

si chiede che codesto Ecc.mo TAR adito, previa adozione di idonee misure cautelari e di ammissione con riserva, anche in soprannumero, del ricorrente all'immatricolazione al corso di laurea magistrale in Odontoiatria A.A. 2023/2024 presso le prescelte Università, ovvero, in subordine ex art. 55, comma 10, c.p.a. ai fini della fissazione dell'udienza di discussione, voglia disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze professionali e ristoro del C.U. versato.

Ai fini fiscali il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad euro 650,00.

Roma, 6 novembre 2023

Firmato digitalmente da: MORRONE CORRADO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA  
Data: 06/11/2023 17:34:13

Avv. Vincenzo Brunetti

Avv. Corrado Morrone

## PROCURA

Io sottoscritto Luca Abbondanza, nato a Roma in data 04.03-2004 cd, ivi, residente alla Via Augusto Camerini, 60 ( C.F. BBNLCU04C04H501S), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio innanzi al TAR del Lazio, sede di Roma - avente ad oggetto l'impugnazione degli esiti del bando pubblico relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, la relativa graduatoria/elenco pubblicata il 05.09.2023 e di ogni altro atto alla medesima presupposto, connesso e/o collegato, antecedente e/o successivo, ivi comprese le operazioni svolte dalla Commissione per la selezione, gli atti e provvedimenti con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione del ricorrente e degli altri candidati – sia in via congiunta che in via disgiunta l'Avv. Corrado Morrone (C.F. MRR CRD67B14D086L, pec: [corrado.morrone@ordineavvocatiroma.org](mailto:corrado.morrone@ordineavvocatiroma.org)) e l'avv. Vincenzo Brunetti (c.f. BRNVCN59L06L049Y, pec: [vincenzobrunetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:vincenzobrunetti@ordineavvocatiroma.org)) del Foro di Roma conferendo loro ogni potere di legge, dando per rato e valido sin d'ora il loro operato ed eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. Corrado Morrone in Roma, Via XXI Aprile, 11. e comunque presso il domicilio digitale PEC dei predetti difensori. Esprimo il consenso informato e autorizzo espressamente il trattamento dei dati personali e sensibili per l'espletamento dell'incarico di difesa secondo le vigenti norme di legge e di Regolamento UE.

Sig. Luca Abbondanza



V.P.A.



Avv. Corrado Morrone



Avv. Vincenzo Brunetti

Firmato digitalmente da: MORRONE CORRADO

Ruolo: 4.6 Avvocato

Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA

Motivo: Il sottoscritto avv. Corrado Morrone quale difensore del Sig. Luca Abbondanza ATTESTA che, ai sensi di legge, la copia informatica allegata contenente la procura alle liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratta

Data: 06/11/2023 18:17:00

